

Commerciante



Assicurazione multi garanzie del commercio

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione multi garanzie del commercio


ARCA ASSICURAZIONI

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Commerciante

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una polizza modulare che permette di costruirsi una copertura assicurativa completa per la propria attività assicurandosi contro i danni materiali all'esercizio commerciale e suo contenuto, quali ad esempio, i danni da incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie speciali e delle garanzie facoltative.
- ✓ **Furto e rapina:** copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdotti nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie facoltative.
- ✓ **Vetri e Cristalli:** risarcisce e spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi.
- ✓ **Elettronica:** indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso dalla documentazione contrattuale. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie facoltative.
- ✓ **Responsabilità civile:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o dai i prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle condizioni particolari.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'attività commerciale indicata in polizza.
- ✓ **Tutela legale:** offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale dell'attività commerciale indicata in polizza.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata)



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili;
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e rapina:** verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
- ! **Vetri e Cristalli:** i danni derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione.
- ! **Elettronica:** sono esclusi: macchinari, attrezzature e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
- ! **Responsabilità civile:** i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- ! **Tutela legale:** il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità civile:** vale in tutti i Paesi Europei.
- ✓ **Tutela legale:**

- per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è prestata per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

- In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multi garanzie del commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Commerciante

30 Settembre 2025 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio: a scelta tra

"Garanzia base A": Sezione 1, Art. 15, pg.8 di 48

"Garanzia base B": Sezione 1, Art.16, pg.8 di 48

Furto e rapina: a scelta tra

"Garanzia base A": Sezione 2, Art. 44, pg.19 di 48

"Garanzia base B": Sezione 2, Art.45, pg.19 di 48

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti sconti per cumulo di garanzie: 4 garanzie, 5%; 5 garanzie, 10%; 6 garanzie, 15%, 7 garanzie, 20%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

"Eventi Sociopolitici (non operanti per le garanzie facoltative "rischio locativo" e "Ricorso Terzi")": Sezione 1, Art.17, pg.9 di 48

"Eventi Atmosferici (non operanti per le garanzie facoltative "rischio locativo" e "Ricorso Terzi")": Sezione 1, Art.18, pg.9 di 48

"Sovraccarico di neve (non operante per le garanzie facoltative "rischio locativo" e "Ricorso Terzi")": Sezione 1, Art. 19, pg.10 di 48

"Fenomeno elettrico": Sezione 1, Art.20, pg.10 di 48

"Rischio locativo": Sezione 1, Art.21, pg.11 di 48

"Ricorso terzi": Sezione 1, Art.22, pg.11 di 48

"Merci in refrigerazione": Sezione 1, Art.23, pg.11 di 48

"Danni da interruzione dell'attività": Sezione 1, Art.24, pg.11 di 48

Furto e rapina

"Somma integrativa per portavalori": Sezione 2, Art.46, pg.20 di 48

"Valori in cassaforte": Sezione 2, Art. 47, pg.20 di 48

"Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali": Sezione 2, Art. 50, pg.21 di 48

"Furto di veicoli a motore": Sezione 2, Art. 52, pg.21 di 48

Vetri e cristalli: Sezione 3, pg.26 di 48

Elettronica: Sezione 4, pg.28 di 48

Responsabilità civile: Sezione 5, pg.33 di 48

Assistenza: Sezione 6, pg.40 di 48

Tutela Legale: Sezione 7, pg.43 di 48



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO – esclusi i danni: causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e, se l'assicurazione non è estesa alle garanzie previste dall' art. 17, da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio; causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; da furto, rapina, occupazione abusiva; indiretti, quali quelli derivati dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di produzione del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione; causati con dolo dall'assicurato o dal contraente; macchinario, attrezzature e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione. Garanzia base A - Fulmine danni di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici sia elettronici; Scoppio ed esplosione da ordigni esplosivi, implosione. Caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da questi trasportate ordigni esplosivi e/o radioattivi. Urto di veicoli stradali o natanti danni diversi da quelli subiti dal fabbricato. Garanzia base B - Acqua condotta da gelo, umidità e stillicidio; da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni; da traboccamenti o rigurgiti di fognature; da colaggi e rotture degli impianti automatici di estinzione; alle merci la cui base di impalmamento è posta a una altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, a eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione. Spese di demolizione, sgombero e smaltimento materiali tossici, nocivi e radioattivi. Eventi Sociopolitici danni: da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre. Eventi Atmosferici danni: subiti dalle cose all'aperto a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra. Acqua penetrata all'interno del fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali, non causato da grandine. Vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti quanto in essi contenuto. Sovraccarico di neve causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti a evento coperto dalla presente estensione di garanzia e ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Fenomeno elettrico danni: causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Ricorso terzi a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato stesso e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi; conseguenti a inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua o del suolo.

FURTO E RAPINA esclusi i danni: verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente; commessi o agevolati con dolo: da persone che abitano con l'assicurato o il contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone legate all'assicurato o al contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale; dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione o scoppio, anche se provocati dall'autore del sinistro; indiretti; da furto dei "valori", se assicurati, quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 8 giorni consecutivi, e qualora il furto sia avvenuto a partire dalle ore 24 dell'ottavo giorno; da furto del contenuto avvenuto dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; a "macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione. Garanzia base A "cose particolari". Garanzia base B - Merici diverse da quelle previste dall'attività esercitata preziosi. Furto di veicoli a motore merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo. VETRI E CRISTALLI escluse: scheggiature e rigature; danni causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate; causati da esplosioni, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati con dolo dell'assicurato o del contraente; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione; in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata.

ELETTRONICA esclusi i danni: causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo dall'assicurato o dal contraente; di incendio, fulmine, scoppio, implosione, esplosione, di bagnamento, di furto o di tentativo di furto e per smarrimenti; di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento; per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore, limitatamente al componente difettoso, o il manutentore; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e di traslochi; dovuti a mancata manutenzione o a uso improprio non derivante da errata manovra, imperizia o da negligenza; attribuibili a difetti noti all'assicurato o al contraente all'atto della stipulazione della polizza; a fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; di fenomeni elettrici in genere; le "apparecchiature elettroniche" in leasing qualora già coperte da apposita. Fenomeno elettrico costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Maggiori costi se dovuti a: limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivante da provvedimenti di Governo o di altra Autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato o del contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; danni ai supporti di dati; ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. Supporto di dati costi derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti e da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. **RESPONSABILITÀ CIVILE** esclusi danni: conseguenza naturale e prevedibile delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita e quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; da furto; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti; alle cose sulle quali si eseguono i lavori e quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori e i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la

consegna a terzi, da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; da assunzione volontaria di responsabilità e non derivanti direttamente dalla legge; a condutture e impianti sotterranei in genere e a quelli a essi conseguenti; arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività; derivanti da attività esercitate dall'assicurato a eccezione di quelle indicate nel contratto; danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; derivanti da animali domestici; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa. **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).** - Rivalsa INAIL malattie professionali. Infortuni subiti in occasione di lavoro professionali, malattie professionali. **Danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute, danni alle cose oggetto delle predette attività. Danni derivanti da organizzazione di gite aziendali, danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore. Danni a cose altrui** cose di terzi in consegna o custodia dell'assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'assicurato o da lui detenuti. **Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico** danni da incendio e mancato uso. **Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui, conducente e le persone che non siano il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente. Responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'attività assicurata, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata** responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 494/96; spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali. **Danni ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'attività assicurata** danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. **Danni alle cose che l'assicurato ha in consegna** danni derivanti da incendio e furto. **Danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione** derivanti da loro vizio originario e quelli da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano. **Prodotti alimentari e i prodotti galenici di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio** encefalopatia spungiforme. **Danni ai veicoli in consegna o custodia e Distributori di carburante** danni da incendio e furto. **Lavanderie, tintorie e stirerie** danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose consegnate. **Farmacie** danni dovuti a difetti originari dei prodotti stessi. **Tutti gli esercizi** l'esistenza di merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio; l'esistenza di distributori di carburante; l'esercizio di: autorimesse, parcheggi, bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie e simili; impianti sportivi, campi da bocce, da tennis e simili, piste di pattinaggio, piscine, palestre, tribune, cinematografi e teatri, sale da ballo, sale da giochi o da biliardo; officine meccaniche; noleggio di veicoli o imbarcazioni o locazioni in genere. **ASSISTENZA** prestazioni non sono dovute se provocate o dipendenti da: guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'assicurato; se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; ogni diritto nei confronti della società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile; la società non assume responsabilità per ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore; le prestazioni dell'assicurazione "Assistenza" sono limitate al territorio Italiano; il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa stessa al verificarsi del sinistro. **Invio di un artigiano per interventi ordinari** costo (manodopera, materiali, ecc.). **Invio di un fabbro per interventi di emergenza. Invio di un idraulico per interventi di emergenza e Invio di un elettricista per interventi di emergenza** costi relativi al materiale necessario per la riparazione. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza - rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico** sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna. **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione del luogo di lavoro. **Interventi di emergenza per danni d'acqua** qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati; **allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del luogo di lavoro** sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del luogo di lavoro e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari** danni di trascinamento dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. **TUTELA LEGALE** garanzie non valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale e amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'art. 136 "Prestazioni garantite", punto 4; per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività; per contratti di compravendita di immobili; per controversie relative all'affitto d'azienda; per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica; per le controversie con la società e Arag. **Controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile nel quale il contraente esercita l'attività. Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola** soggetti diversi dal contraente. **Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** casi di estinzione del reato per cause diverse dal proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO: Acqua condotta, Ricerca e riparazione del guasto, Fenomeno elettrico: € 150,00; **ELETRONICA:** Garanzia Base: € 100,00; Fenomeno Elettrico (in assenza di protezione degli impianti), Supporti di dati: € 250,00; **Maggiori Costi:** 5%. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Danni derivanti da servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'attività assicurata (per ogni sinistro), Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (per sinistro), Danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'attività, Lavanderie, tintorie e stirerie: € 100,00. **Proprietà/conduzione di fabbricati (spargimento di acqua):** € 250,00. **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.

Scoperti – INCENDIO: Eventi Socio – Politici, Eventi Atmosferici, Sovraccarico neve, Mercì in refrigerazione: 10% minimo € 2500,00. **FURTO E RAPINA:** Sottrazione di "valori", Somma integrativa per portavalori: 10%. **Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali** (mezzi di chiusura non idonei): 20%. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Lavori presso Terzi: 10% minimo € 100,00; **Danni da incendio a cose di terzi, Interruzione di attività, Danni a cose in consegna:** 10% minimo € 250,00; **Danni a cose sotto carico e scarico, Danni a veicoli in consegna o custodia e Distributori di carburante:** 20%, minimo € 250,00; **Danni da inquinamento accidentale:** 20%.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto **Commerciante** è rivolto a tutti i commercianti che desiderino assicurarsi contro Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,89% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Vetri e cristalli: 22,25%. Elettronica: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela legale: 21,25%. Assistenza: 10%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

COMMERCIANTE

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 6
Sezione 1 - Incendio	p. 8
Sezione 2 - Furto e rapina	p. 17
Sezione 3 - Vetri e cristalli	p. 24
Sezione 4 - Elettronica	p. 26
Sezione 5 - Responsabilità Civile	p. 31
Sezione 6 - Assistenza	p. 38
Sezione 7 - Tutela legale	p. 41

Modalità di apertura sinistri

Modulo di richiesta indennizzo

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI:

titolari, loro familiari e soci che prestino la loro opera nell'esercizio dell'attività assicurata, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazione, stagisti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:

per apparecchiature elettroniche si intendono:

- a) i sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- b) i registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e a uso esclusivo dell'attività esercitata e indicata in polizza.

ARAG:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, è l'impresa alla quale è affidata dalla società la gestione della tutela legale.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ:

l'attività svolta dall'assicurato dichiarata in polizza, compreso: lo svolgimento di attività preliminari e complementari; lo svolgimento di attività accessorie; la proprietà del fabbricato e/o la conduzione del fabbricato nel quale si svolge l'attività, compresi gli uffici staccati; la proprietà e/o la conduzione dei terreni sui quali esiste il complesso commerciale, compresi alberi, vegetazione e attrezzature ivi esistenti, compresa la quota parte della proprietà comune.

CASSAFORTE:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza la demolizione del muro stesso.

CENTRALE OPERATIVA:

è la struttura di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

COMMESSI:

persone, diverse dagli addetti esclusi i subappaltatori, che per incarico dell'assicurato, anche in via occasionale, partecipano all'attività.

CONTENUTO:

l'insieme di "merci", "macchinario, attrezzature, apparecchiature elettroniche e arredamento" e "cose particolari".

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE:

(limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile) sia i beni materiali sia gli animali.

COSE PARTICOLARI:

documenti anche di archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Il loro valore è dato dal costo necessario per la loro integrale ricostruzione.

DANNO DIRETTO:

il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO MATERIALE:

la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

ESPLODENTI:

sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

la costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata incluse le minori dipendenze. Sono compresi:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrato; impianti idrici e igienici, impianti fissi per l'illuminazione, impianti fissi di riscaldamento del fabbricato, impianti fissi di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti, nonché opere di abbellimento che non abbiano valore artistico; escluso quanto descritto nella definizione di "macchinario, attrezzature e arredamento";
- la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune;
- le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprietario del fabbricato.

FRANCHIGIA:

la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE:

il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta da Arca Assicurazioni in caso di sinistro.

INFIAMMABILI:

gas combustibili nonché sostanze non esplosive aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55°C. Il punto di infiammabilità si determina in base alla norma di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

LASTRE:

lastre piane e curve di cristallo e di vetro; specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata; iscrizioni su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido, installate sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

LASTRE ANTISFONDAMENTO:

lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

LUOGO DI LAVORO:

qualsiasi locale o gruppo di locali ove l'assicurato esercita l'attività professionale (a titolo esemplificativo, ufficio, esercizio commerciale, laboratorio, stabilimento, capannone).

MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO:

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa; mobili d'ufficio, cancelleria, stampanti, macchine d'ufficio, insegne luminose, effetti personali dei dipendenti (esclusi preziosi, valori e oggetti d'arte), apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di "fabbricato"; purché di valore unitario non superiore a **Euro 7.500**: tappeti, "oggetti d'arte" e quadri. È escluso quanto previsto nella definizione "cose particolari". Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE:

si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

MERCI:

scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, "infiammabili" e "merci speciali" proprie dell'attività, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi "preziosi", "valori" e "oggetti d'arte". I beni di terzi, oggetto dell'attività esercitata, sono parificati a "merci".

MERCI SPECIALI:

celluloide (grezza e oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OGGETTI D'ARTE:

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente ad Arca Assicurazioni.

PREZIOSI:

oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA/ESTORSIONE:

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO LOCATIVO:

responsabilità dell'assicurato quando non sia proprietario ma sia locatario dei locali del fabbricato adibiti alla attività specificata in polizza.

RISTRUTTURAZIONE:

operazioni di riassetto di un fabbricato consistenti nella demolizione e/o ricostruzione e/o sopraelevazione di parti di esso per modificarne o ripristinarne la funzionalità.

SCIPPO:

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO:

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell'edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

SUPPORTO DATI:

materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

TETTO:

il complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE:

l'assicurazione tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE A NUOVO:

per le garanzie "fabbricato" e "rischio locativo": il costo di ricostruzione di un fabbricato equivalente a quello assicurato, escluso il valore dell'area; per la garanzia "macchinario, attrezzature e arredamento": il costo di sostituzione con macchinario, attrezzature e arredamento nuovi o equivalenti a quelli assicurati.

VALORE COMMERCIALE:

valore delle cose assicurate stimato quale valore a nuovo, dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORI:

la valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le sezioni, salvo che siano espressamente derogate)

Art. 1 - Dati e documenti di polizza

L'assicurazione è prestata sulla base dei dati risultanti dal contratto ed è regolata dal presente fascicolo delle Condizioni di Assicurazione.

Conflitto di interesse

A seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento ISVAP, oggi IVASS, n. 2946 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto al comma 1bis dell'art. 48 del Regolamento ISVAP, oggi IVASS, n. 5, **gli intermediari**, o le società appartenenti allo stesso gruppo, **non possono** assumere la qualifica di **beneficiari o vincolatari** delle prestazioni assicurative intermedie.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le **dichiarazioni inesatte** e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.

1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve **dare comunicazione** ad Arca Assicurazioni dei mutamenti che aggravano il rischio.

In ogni caso gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni **possono comportare la perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, Arca Assicurazioni provvede alla relativa riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Variazione dell'attività

In caso di mutamenti di attività l'assicurazione rimane sospesa fino a quando l'assicurato/contraente ne abbia dato **avviso scritto** ad Arca Assicurazioni, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di **premio sono stati pagati**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Arca Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 7 - Modifiche

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra l'assicurato, il contraente e Arca Assicurazioni devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo.

Art. 9 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve **darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 10 - Proroga del contratto, disdetta e diritto di recesso

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata e/o fax spediti almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno **è prorogato** per la durata di un anno e così successivamente salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente polizza, dispone di un termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la polizza), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Art. 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per le spese di salvataggio e quanto, eventualmente, esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato/contraente.

Sezione 1 - Incendio

Art. 15 - Garanzia base A (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio;
- b) azione del fulmine, esclusi i danni di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici sia elettronici;
- c) scoppio ed esplosione, purché non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- d) fumo, gas e vapori provocati da incendio di enti anche non assicurati;
- e) caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- f) urto di veicoli stradali o natanti (la garanzia è limitata ai danni subiti dal fabbricato ed è operante anche se i veicoli sono di proprietà o in uso all'assicurato o al contraente);
- g) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- h) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- i) fumo, gas, vapori fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore purché collegati mediante adeguate condutture e appropriate canne fumarie;
- j) guasti per impedire o arrestare l'evento dannoso, comprese le spese di salvataggio;
- k) mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di condizionamento e di riscaldamento, da colaggio e fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a eventi garantiti in polizza;
- l) le spese per il rimpiazzo combustibile con il **limite di Euro 5.000 per sinistro**;
- m) gli oneri di urbanizzazione dovuti agli enti locali e ai consulenti tecnici per ottenere le autorizzazioni per la ricostruzione di fabbricati o impianti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione con il **limite di Euro 5.000 per sinistro**;
- n) le spese di riprogettazione totale o parziale del fabbricato a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione con il **limite di Euro 5.000 per sinistro**.

Art. 16 - Garanzia base B (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti previsti nella garanzia base A e inoltre:

- a) i danni provocati da "Acqua condotta":
 - 1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici, al servizio del fabbricato pertinente all'attività assicurata;
 - 2) spargimento d'acqua dovuto a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione.
- Arca Assicurazioni rimborsa, **fino al 5% della somma assicurata alla garanzia "fabbricato" e con il massimo di Euro 2.500**, le spese, conseguenti a sinistro risarcibile per gli eventi suddetti, sostenute per ricercare, riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti del fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata o interrati negli spazi in uso all'azienda, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.

Sono esclusi i danni:

- 1) provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- 2) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;
- 3) derivanti da traboccamenti o rigurgiti di fognature;
- 4) provocati da colaggi e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- 5) alle merci la cui base di impilamento è posta a una altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, a eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una **franchigia di Euro 150**.

- b) causati dagli eventi garantiti a macchinario, attrezzatura, arredamento e merce, quando questi enti si trovano presso terzi o presso fiere o mostre o nei locali costituenti l'abitazione dell'assicurato o del contraente

La garanzia è prestata entro il **limite del 5%** della somma assicurata sulla partita "contenuto" e con il **massimo indennizzo di Euro 5.000**.

- c) causati dagli eventi garantiti a valori

La garanzia è prestata entro **il limite del 5% della somma assicurata** sulla partita “contenuto” e con **il massimo indennizzo di Euro 5.000.**

Arca Assicurazioni risarcisce inoltre, nell'ambito delle somme assicurate, le spese sotto indicate purché conseguenti a eventi garantiti:

d) per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento (esclusi i materiali tossici, nocivi e radioattivi) dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

La garanzia è prestata entro **il limite del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 10.000;**

e) per onorari dei periti, nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri.

La garanzia è prestata entro **il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000;**

f) per la rimozione, dovuta a eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle merci, delle attrezzature e dell'arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato.

La garanzia è prestata entro **il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000;**

g) per la procedura di ammortamento dei titoli di credito.

La garanzia è prestata entro **il limite del 5% della somma assicurata** sulla garanzia “contenuto” **con il massimo di Euro 2.500;**

h) per la riparazione e ricostruzione delle “cose particolari”.

La garanzia è prestata entro **il limite del 5% della somma assicurata** sulla garanzia “contenuto” **con il limite di Euro 5.000;**

i) per la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali danneggiati per un periodo non superiore a **un anno.**

La garanzia è prestata entro **il limite del 15% dell'indennizzo** sulla garanzia “fabbricato” **e con il massimo di Euro 10.000.**

Garanzie speciali **(operanti solo se richiamate in polizza)**

Art. 17 - Eventi Sociopolitici (non operanti per le garanzie facoltative “rischio locativo” e “Ricorso Terzi”)

Arca Assicurazioni risarcisce:

- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a **5 giorni** l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono esclusi i danni:

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatesi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari **al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250.**

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore **all'80%** delle somme rispettivamente assicurate alle partite “fabbricato” e “contenuto”.

Art. 18 - Eventi Atmosferici (non operanti per le garanzie facoltative “rischio locativo” e “Ricorso Terzi”)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate dagli eventi sotto

elencati, purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- 1) grandine;
- 2) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- 3) cose abbattute e cose trasportate dal vento;
- 4) acqua penetrata all'interno del fabbricato:
 - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine.

Sono compresi altresì, **con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% della somma** assicurata per il fabbricato, i danni a installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, con un limite **massimo di indennizzo pari a Euro 2.500** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto), **col massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo**;
- lastre in cemento, amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, **col massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo**.

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose all'aperto a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno **scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**.

Arca Assicurazioni non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate alle partite "fabbricato" e "contenuto".

Art. 19 - Sovraccarico di neve (non operante per le garanzie facoltative "rischio locativo" e "Ricorso Terzi")

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere. Sono comunque **esclusi i danni** causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti a evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento.

La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari **al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**.

In nessun caso Arca Assicurazioni sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore **al 20% della somma complessivamente assicurata** per il fabbricato e il contenuto, con il **massimo di Euro 50.000 per ogni sinistro**.

Art. 20 - Fenomeno elettrico

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici.

Sono esclusi i danni:

- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e con una **franchigia di Euro 150**. Complessivamente, per ciascun sinistro, Arca Assicurazioni non risarcirà importo superiore **al 3% delle somme rispettivamente assicurate** alle garanzie "fabbricato" e "contenuto" con il **massimo di Euro 7.500**.

Garanzie facoltative

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 21 - Rischio locativo

Arca Assicurazioni, nei casi di responsabilità dell'assicurato previsti dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'assicurato e adibiti all'attività specificata in polizza, ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini indicati nell'art. 40 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore, al momento del sinistro, al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 22 - Ricorso terzi

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza nella rispettiva garanzia, delle somme che egli sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di quanto stabilito dalla presente Sezione.

Inoltre, la garanzia si intende estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo dei beni, nonché di attività in genere, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza **del 10% del massimale stesso**.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 25 e 26, sono esclusi i danni:

- a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato stesso e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose trasportate sui mezzi stessi;
- b) conseguenti a inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- d) quando l'assicurato o il contraente non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto c) precedente.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 23 - Merci in refrigerazione

Arca Assicurazioni si obbliga a indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nel contratto, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso. L'assicurazione è prestata sull'intero valore delle merci in refrigerazione costituenti la somma assicurata. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, Arca Assicurazioni rimborsa, entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il **limite del 10% della somma assicurata**.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nell'anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari **al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 250**.

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa **non inferiore a 12 ore**.

Art. 24 - Danni da interruzione dell'attività

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per ogni giorno di inattività totale, **con il massimo di giorni 100**, dovuta a sinistro indennizzabile, Arca Assicurazioni rimborsa le spese di carattere fisso e insopprimibile relative a: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Il rimborso medio giornaliero non potrà essere superiore alla diaria assicurata.
In caso di inattività parziale il rimborso sarà effettuato in proporzione.

Limitazioni

Art. 25 - Macchinari in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono esclusi**: "macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione delle cose assicurate.

Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e, se l'assicurazione non è estesa alle garanzie previste dall' art. 17, da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) da furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) indiretti, quali quelli derivati dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione, se l'assicurazione non è estesa alle garanzie previste dall' art. 23, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di produzione del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) causati con dolo dall'assicurato o dal contraente.

Normativa

Art. 27 - Esercizio assicurato

L'assicurazione vale per l'esercizio indicato nel contratto di assicurazione nell'ambito del fabbricato e degli spazi, anche esterni, a esso pertinenti.

Art. 28 - Assicurazione per conto di chi spetta

Qualora il fabbricato assicurato per la garanzia base non sia di proprietà del contraente, in quanto lo stesso agisce in qualità di locatario, rimane convenuto che in caso di sinistro vale quanto disposto all'art. 34.

Art. 29 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 30 - Buona fede

L'omissione da parte dell'assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto di stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 31 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 32 - Caratteristiche costruttive e uso del fabbricato

Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza e che il fabbricato e i relativi impianti siano in buono stato di manutenzione e stabilità, le garanzie sono operanti alla condizione che:

a) relativamente alle caratteristiche costruttive, il fabbricato abbia:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- copertura del tetto in materiali incombustibili;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili.

Nelle pareti esterne, nella copertura del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il **20%** delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a **1/10** di quella complessiva;

b) relativamente all'uso del fabbricato:

- le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, occupino una superficie non superiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione è tollerata la presenza di:

- infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a **kg. 500**;
- merci speciali in quantità non superiore a **kg. 300**;
- esplodenti, esistenti nei fabbricati e nell'area in uso all'azienda, in quantità non superiore a **kg. 3**;
- merci di categoria più pericolosa, qualora non superino il **10%** del valore di tutte le merci coesistenti.

Sinistri

Art. 33 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 34 - Obblighi in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il contraente o l'assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, **devono darne immediatamente comunicazione** ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343;
- entro tre giorni far seguito con denuncia scritta, compilando l'apposito modulo.

Inoltre il contraente o l'assicurato deve:

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne denuncia scritta ad Arca Assicurazioni con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione di Arca Assicurazioni e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

Art. 35 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è **concordato direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo, se una parte lo richiede e l'altra vi acconsente, **mediante periti** nominati uno da Arca Assicurazioni e uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono **nominarne un terzo**, nel caso in cui non trovassero l'accordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nelle cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà sul contraente e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 34;
- quando la garanzia non è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", procedere separatamente, per ciascuna garanzia colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati alla garanzia stessa al momento del sinistro secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza;
- procedere, nel caso sia operante la Garanzia facoltativa "Danni da interruzione dell'attività", alla determinazione delle spese di carattere fisso e insopprimibile sostenute nel periodo di inattività.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Art. 37 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- a1) per il "fabbricato" ed il "rischio locativo" è pari al costo di ripristino o alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area;
- a2) per "macchinario, attrezzature e arredamento" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento. Arca Assicurazioni non corrisponderà somma superiore al doppio del valore commerciale del bene distrutto o danneggiato;
- b) per le "merci" si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle merci illese. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali, se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- c) per le "cose particolari" il danno è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione. Il risarcimento sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro;
- d) per i "danni da interruzione dell'attività" il danno è pari alle spese di carattere fisso e insopprimibile, sostenute durante il fermo dell'attività relative alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.

Art. 38 - Valore a nuovo

Nell'ipotesi in cui il bene danneggiato (fabbricato e/o macchinari, attrezzature e arredamento di cui all'art. 37 lettera "a1" e "a2") non venga ricostruito o rimpiazzato entro il termine di 18 mesi dal sinistro Arca

Assicurazioni corrisponderà il valore commerciale del bene stesso.
L'eventuale differenza tra valore a nuovo e valore commerciale sarà corrisposta dopo la ricostruzione o il rimpiazzo.

Art. 39 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Arca Assicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire ad Arca Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 40 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale

Per il "fabbricato", il "rischio locativo" e per "macchinario, attrezzature e arredamento" la garanzia è prestata per il loro "valore a nuovo" mentre per le "merci" è prestata per il loro "valore commerciale" e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tali criteri di valutazione. Quando non sia specificatamente indicato a "primo rischio assoluto", la garanzia è prestata a "valore intero"; in questo caso l'articolo 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale) è applicabile soltanto quando il valore dei beni così stimato al momento del sinistro superi di oltre il **10%** la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del **10%**. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse garanzie.

Art. 41 - Pagamento dell'indennizzo

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso, salvo che:

- a) il contraente o l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 42 - Anticipo sull'indennizzo

A richiesta del contraente, l'assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dall'Impresa, pari al **50%** dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'assicurato/contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti all'art. 34 "Obblighi in caso di sinistro" e che ne faccia esplicita richiesta;
- non siano state formalizzate contestazioni sulla risarcibilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a Euro 50.000;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

Arca Assicurazioni sarà obbligata dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare Euro 250.000 qualunque sia l'entità del danno stimato, e sarà determinato secondo il criterio "valore a nuovo", ove previsto, limitatamente alle cose già riparate, rimpiazzate o sostituite al momento della richiesta dell'anticipo. Il pagamento finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 43 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il contraente deve rispondere ai sensi di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché l'assicurato o il contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Tabella A – Incendio
Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Base A	Spese per rimpiazzo combustibile (art. 15/l)	=	€ 5.000,00 per sinistro
	Oneri urbanizzazione (art. 15/m)	=	€ 5.000,00 per sinistro
	Riprogettazione (art. 15/n)	=	€ 5.000,00 per sinistro
Garanzia Base B	Acqua condotta (art. 16/a1)	Franchigia € 150,00	=
	Ricerca e riparazione del guasto (art. 16/a2)	Franchigia € 150,00	5% della somma assicurata sul fabbricato massimo € 2.500,00 per la ricerca e la riparazione del guasto.
	Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci presso terzi (art. 16/b)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di € 5.000,00
	Valori (art. 16/c)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di € 5.000,00
	Demolizione / Sgombero dei residui del sinistro (art. 16/d)	=	10% dell’indennizzo con il massimo di € 10.000,00
	Onorari dei periti (art. 16/e)	=	5% dell’indennizzo con il massimo di € 5.000,00
	Rimozione e ricollocamento delle attrezzature (art. 16/f)	=	5% dell’indennizzo con il massimo di € 5.000,00
	Procedura di ammortamento titoli (art. 16/g)		5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di € 2.500,00
	Riparazione e ricostruzione di “cose particolari” (art. 16/h)	=	5% della somma assicurata sul “contenuto” e con il massimo di € 5.000,00
	Perdita delle pigioni (art. 16/i)	=	15% dell’indennizzo sul “fabbricato” con il massimo di € 10.000,00
Garanzie Speciali	Eventi Socio - Politici (art. 17)	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	80% della somma assicurata su “fabbricato” e “contenuto”
	Eventi Atmosferici (art. 18)	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	80% della somma assicurata su “fabbricato” e “contenuto” 10% per anno assicurativo della somma assicurata su “fabbricato” relativamente a: - Cancelli, antenne e muri di recinzione; - Tende: con il massimo di € 2.500,00; - Vetrate, lucernari, verande e fabbricati aperti ai lati: con il massimo di € 5.000,00; - lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine: con il massimo di € 5.000,00
	Sovraccarico neve (art. 19)	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	20% della somma assicurata su “fabbricato” e “contenuto”, con il massimo di € 50.000,00
	Fenomeno elettrico (art. 20)	Franchigia € 150,00	3% della somma assicurata su “fabbricato” e “contenuto”, con il massimo di € 7.500,00

Garanzie Facoltative	Merchi in refrigerazione (art. 23)	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 Durata del mancato freddo non inferiore a 12 ore	Fino al 10% della somma assicurata per smaltimento merce avariata
-------------------------	---------------------------------------	--	--

Sezione 2 - Furto e rapina

Art. 44 - Garanzia base A (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti dovuti alla perdita o al danneggiamento del "contenuto", escluse le "cose particolari", anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- con rottura, scasso, rimozione, delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione e di chiusura;
 - con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) furto commesso:
- attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata, senza introduzione nei locali;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrare, purché efficacemente chiuse, rimangono protette solo da vetro fisso;
- c) rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) atti vandalici e guasti sui beni assicurati, commessi dai ladri in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati **con il limite del 5% della somma assicurata** alla garanzia "contenuto" **con il massimo di Euro 1.500.**

A condizione che le modalità del furto, della rapina o dell'estorsione corrispondano a una di quelle sopradescritte, Arca Assicurazioni risarcisce inoltre:

- e) i guasti causati dai ladri al fabbricato contenente i beni assicurati in occasione di furto, rapina/estorsione, consumati o tentati. La garanzia è prestata con il **limite di Euro 1.000** per sinistro in eccedenza alla somma garantita dalla garanzia "contenuto".

Art. 45 - Garanzia base B (operante solo se richiamata in polizza)

Arca Assicurazioni risarcisce i danni materiali e diretti previsti dalla Garanzia base A e inoltre, nell'ambito della somma assicurata, quelli derivanti da:

- a) furto, rapina/estorsione di "cose particolari" e di "supporti dati" inerenti l'attività esercitata. L'assicurazione comprende anche le spese necessarie per la loro ricostruzione e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi; la presente garanzia è prestata sino alla **concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata** alla garanzia "contenuto";
- b) furto di "valori"; questa garanzia è prestata sino alla **concorrenza del 10% della somma assicurata sul "contenuto" con un massimo di Euro 3.500** ;
- c) furto di "merci" che dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere o mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'assicurato o contraente; fermo restando quanto stabilito dalla Normativa (artt. 53 e seguenti), la garanzia è prestata fino alla **concorrenza del 10% della somma assicurata sul "contenuto" con un massimo di Euro 2.500**; nel caso di fiere o mostre sorvegliate, durante l'orario di chiusura, da apposito servizio di vigilanza continuativo, la garanzia è operante anche qualora i mezzi di chiusura dei locali contenenti le merci abbiano caratteristiche inferiori a quelle descritte alla relativa Condizione della sopracitata Normativa ;
- d) sottrazione di "valori" fino alla **concorrenza del 10% della somma assicurata alla garanzia "contenuto" con un massimo di Euro 2.000**, in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all'interno sia all'esterno del fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata, sulla persona dell'assicurato o contraente e degli addetti all'attività stessa. La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell'orario di apertura

dell'azienda e due ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
- all'estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all'interno dei locali.

La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%** e non vale qualora la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato abbia **età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni**.

Arca Assicurazioni rimborsa anche:

- e) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dall'assicurato o contraente durante il periodo di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente Sezione; questa garanzia è prestata entro il **limite del 10% dell'indennizzo dovuto ai termini di polizza**;
- f) gli onorari del perito che l'assicurato o il contraente nomina in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri con il **limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 5.000**;
- g) le spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti al contraente o ai portavalori con il **limite di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo**.

La garanzia base B è estesa, con l'eccezione dei preziosi, anche a merci diverse da quelle previste dall'attività esercitata; per queste merci Arca Assicurazioni corrisponderà un importo non superiore **al 10% della somma assicurata alla garanzia "contenuto" con il massimo di Euro 5.000**.

Garanzie facoltative (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 46 - Somma integrativa per portavalori

Arca Assicurazioni, in eccedenza a quanto già previsto all'art. 45 d) Garanzia base B, assicura, fino alla concorrenza della ulteriore somma garantita alla relativa garanzia, la perdita dei "valori" in conseguenza di rapina o scippo commessi, sia all'interno sia all'esterno del fabbricato in cui si esercita l'attività assicurata, sulla persona dell'assicurato o del contraente e degli addetti all'attività stessa.

La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra due ore prima dell'orario di apertura dell'attività assicurata e due ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori;
- all'estorsione, purché la consegna dei valori avvenga all'interno dei locali.

La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%** e non vale qualora la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Art. 47 - Valori in cassaforte

Arca Assicurazioni assicura contro il furto e la rapina, entro i limiti della somma garantita alla relativa garanzia, i valori custoditi in cassaforte.

L'assicurazione furto è operante:

- a) se vi sia stato lo scasso della cassaforte all'interno dei locali;
- b) quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte;
- c) quando la cassaforte venga aperta con uso di chiavi vere sottratte all'assicurato o al contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia; la garanzia decorre dal momento della denuncia alle competenti Autorità dell'avvenuta sottrazione, sino alle ore 24 del secondo giorno successivo a quello della denuncia stessa.

Limitazioni

Art. 48 - Macchinario in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione **sono esclusi** "macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 49 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con l'assicurato o il contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone legate all'assicurato o al contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- e) verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione o scoppio, anche se provocati dall'autore del sinistro;
- f) indiretti, quali i profitti sperati, e i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, fatta eccezione per le spese di carattere fisso e insopprimibile;
- g) da furto dei "valori", se assicurati, quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 8 giorni consecutivi, e qualora il furto sia avvenuto a partire dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- h) da furto del contenuto avvenuto dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi.

Art. 50 - Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli di proprietà o in uso al contraente o all'assicurato, ricoverati entro la recinzione aziendale, Arca Assicurazioni corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del **20%**, che rimarrà a carico dell'assicurato o del contraente stesso.

Art. 51 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, Arca Assicurazioni non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e dall'art. 44 lett. e) per i guasti causati dai ladri al fabbricato.

Art. 52 - Furto di veicoli a motore

Solo quando l'assicurazione sia riferita ai rischi Autorimesse, Officine auto, Autocarrozzerie, la copertura è estesa al furto dei veicoli dei clienti, posti all'interno dei locali, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con persone addette al servizio. **Sono escluse** dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo.

Normativa

Art. 53 - Esercizio assicurato

L'assicurazione vale per il contenuto posto nei locali dell'esercizio indicato nel contratto di assicurazione.

Art. 54 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 55 - Forma Assicurativa

Tutte le garanzie della presente Sezione sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto".

Art. 56 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione "furto" è prestata a **condizione** che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di fabbricato con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o a un solo piano, purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad altezza superiore a 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno. Inoltre, ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno deve essere difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, Arca Assicurazioni corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo di danno indennizzabile rimanendo il restante 20% a carico del medesimo assicurato.

Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Art. 57 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Arca Assicurazioni non corrisponderà, per ciascun anno assicurativo, un indennizzo superiore alle somme assicurate indicate nel contratto di assicurazione. Qualora le somme assicurate siano ridotte a seguito di sinistro, Arca Assicurazioni, su richiesta del contraente, concederà il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data di richiesta fino alla scadenza dell'anno assicurativo in corso. Il reintegro non pregiudica il diritto di recesso di Arca Assicurazioni (art. 10 delle Condizioni di Assicurazione).

Sinistri

Art. 58 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal contraente e da Arca Assicurazioni.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 59 - Obblighi in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso di sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il contraente o l'assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, **devono darne immediatamente comunicazione ad Arca Assicurazioni** tramite il numero verde 800.484343;
- entro tre giorni far seguito con denuncia scritta, su apposito modulo;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose sottratte o danneggiate, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna.

Art. 60 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a

giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 61 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è **concordato direttamente** dalle parti oppure, di comune accordo, se una parte lo richiama e l'altra vi acconsente, **mediante periti** nominati uno da Arca Assicurazioni ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono **nominarne un terzo** nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà sul contraente e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 59;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 62 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per "macchinario, attrezzature e arredamento" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento, per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- per le "merci" il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo. Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per "cose particolari" il danno è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Art. 63 - Valore a nuovo

Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "valore a nuovo" e il criterio "valore commerciale" sarà effettuato a completamento del rimpiazzo o riparazione purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Art. 64 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Arca Assicurazioni, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire ad Arca Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 65 - Pagamento dell'indennizzo

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso, salvo che:

- a) il contraente o l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 66 - Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del **30%**. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima sarà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 67 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne comunicazione ad Arca Assicurazioni appena ne ha notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Arca Assicurazioni se il danno è stato risarcito integralmente; se il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'assicurato e Arca Assicurazioni. È in facoltà dell'assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando ad Arca Assicurazioni l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. L'assicurato ha il diritto di lasciare ad Arca Assicurazioni le cose che vengono rubate e trovate, trascorsi 4 mesi dalla data di arrivo del sinistro, anche se lo stesso non è ancora stato indennizzato.

Tabella B - Furto e rapina
Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto/ Franchigia/minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Base A	Atti vandalici e guasti (art.44/d)	=	5% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di € 1.500,00
	Guasti causati dai ladri al fabbricato (art. 44/e)	=	€ 1.000,00 per sinistro in eccedenza alla somma assicurata sul "contenuto"
Garanzia Base B	Furto e rapina di "cose particolari" (art. 45/a)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto"
	Furto di "Valori" (art. 45/b)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di € 3.500,00
	Furto di merci presso terzi (art. 45/c)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di € 2.500,00
	Sottrazione di "valori" (art. 45/d)	Scoperto 10%	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di € 2.000,00
	Spese fisse e insopprimibili (art. 45/e)	=	10% dell'indennizzo
	Onorari del perito (art. 45/f)	=	5% dell'indennizzo con massimo di € 5.000,00
	Spese per la duplicazione dei documenti (45/g)	=	€ 500,00 per sinistro e per anno
	Merci diverse (art. 45)	=	10% della somma assicurata sul "contenuto" con il massimo di € 5.000,00
Garanzie Facoltative	Somma integrativa per portavalori (art. 46)	Scoperto 10%	=
Limitazioni	Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali (art.50)	Scoperto 20%	=
Normativa	Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali (art. 56)	Scoperto 20% se i mezzi di chiusura non sono conformi	=
Sinistri	Coesistenza di più scoperti (art.62)	Scoperto massimo 30%	=

Sezione 3 - Vetri e cristalli

(operante solo se richiamata in polizza)

Art. 68 - Garanzie

Arca Assicurazioni, nell'ambito della somma assicurata, risarcisce:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
- i danni materiali e diretti al "contenuto", provocati dalla rottura delle "lastre" assicurate, fino alla **concorrenza del 20% dell'indennizzo** dovuto per le spese di cui al punto precedente.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Limitazioni

Art. 69 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni e mareggiate;
- b) causati da esplosioni, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- d) causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- e) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancanza di manutenzione;
- f) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata.

Art. 70 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, Arca Assicurazioni non riconoscerà, in ogni caso, una somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio ed eventualmente quanto previsto dal contratto.

Normativa

Art. 71 - Esercizio assicurato

L'assicurazione vale per l'esercizio indicato nel contratto di assicurazione.

Art. 72 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui esso deve rispondere ai sensi di legge.

Art. 73 - Forma assicurativa

L'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto".

Sinistri

Art. 74 - Obblighi in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di:

- **dare avviso immediatamente ad Arca Assicurazioni** tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro tre giorni con la denuncia scritta, su apposito modulo;
- conservare le tracce del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni;
- dare la dimostrazione del danno e della sua effettiva consistenza; pertanto, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

Art. 75 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato **direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo, se una parte lo richiama e l'altra vi acconsente, **mediante Periti** nominati uno da Arca Assicurazioni e uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti, nel caso in cui non trovino l'accordo, possono **nominare un terzo perito** e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà sul contraente e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 74 "Obblighi in caso di sinistro";
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti dalla polizza.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 76 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 77 - Stima del danno

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche.

Art. 78 - Pagamento dell'indennizzo

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso, salvo che:

- il contraente o l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- ad Arca Assicurazioni sia notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 79 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile nei confronti di terzi purché l'assicurato o il contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Sezione 4 - Elettronica

(operante solo se richiamata in polizza)

Art. 80 - Garanzia base

Arca Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati alle “apparecchiature elettroniche”, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Si intendono compresi entro le somme assicurate:

- i danni alle apparecchiature causati allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso, nonché le spese di salvataggio;
- le spese, purché conseguenti a un evento garantito, per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche assicurate, con il **limite del 10% dell'indennizzo dovuto**;
- le spese per gli onorari dei periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle **norme che regolano i sinistri, con il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 2.500 per sinistro**.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa **detrazione**, per ogni sinistro, di un importo **pari a Euro 100**.

Garanzie facoltative

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 81 - Fenomeno elettrico

In deroga a quanto indicato all'art. 85 l), Arca Assicurazioni garantisce i danni imputabili a fenomeno elettrico su impianti, circuiti, macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche del fabbricato e del contenuto a condizione che gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica e che il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.

Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Questa garanzia è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e, qualora non sia rispettata la condizione di protezione degli impianti sopra indicata, con una **franchigia di Euro 250**.

Art. 82 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, Arca Assicurazioni rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:

- uso di macchine e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi nonché di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- adattamento di programmi e di apparecchiature nonché addestramento del personale, resosi necessario per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati. Queste spese sono rimborsate sino alla **concorrenza del 10% della somma assicurata** per la presente Garanzia Facoltativa.

Arca Assicurazioni non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivante da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato o del contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- danni ai supporti di dati;

- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza, per singolo sinistro e per anno assicurativo, della somma assicurata, nei limiti del periodo di indennizzo. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato e, comunque, non supera la durata massima di **giorni 30/60** a seconda del periodo prescelto. Il rimborso medio giornaliero non può eccedere la diaria assicurata.

Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato una **franchigia pari al 5% della somma assicurata**.

Art. 83 - Supporti di dati

Arca Assicurazioni risponde dei danni materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d'uso o altri "Supporti di dati" indennizzabili in base alle condizioni della presente Sezione.

In caso di danno Arca Assicurazioni indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti, costituiti da informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'assicurato o contraente a mezzo di programmi, e per la ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa. **Sono esclusi i costi** derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'Assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto" entro i limiti indicati alla relativa partita di polizza.

Per ogni sinistro resta a carico dell'assicurato **una franchigia fissa di Euro 250**.

Limitazioni

Art. 84 - Apparecchiature elettroniche in leasing

Se non diversamente convenuto dall'assicurazione, **sono escluse** le "apparecchiature elettroniche" in leasing qualora già coperte da apposita assicurazione e, pertanto, le stesse non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 85 - Esclusioni

Sono esclusi, se non diversamente convenuto, i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dall'assicurato o dal contraente;
- e) di incendio, fulmine, scoppio, implosione, esplosione, di bagnamento, di furto o di tentativo di furto e per smarrimenti;
- f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- g) per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore, limitatamente al componente difettoso, o il manutentore;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi nonché di traslochi;
- i) dovuti a mancata manutenzione o a uso improprio non derivante da errata manovra, imperizia o da negligenza;
- j) attribuibili a difetti noti all'assicurato o al contraente all'atto della stipulazione della polizza;
- k) a fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- l) di fenomeni elettrici in genere.

Art. 86 - Massimo indennizzo

Per ogni sinistro, in ogni caso, Arca Assicurazioni non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio.

Normativa

Art. 87 - Esercizio assicurato

L'assicurazione vale per l'esercizio indicato nel contratto nell'ambito del fabbricato e degli spazi a esso pertinenti.

Art. 88 - Dolo e colpa grave

Arca Assicurazioni risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave dell'assicurato o del contraente nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di Legge.

Art. 89 - Buona fede

L'omissione da parte dell'assicurato e del contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo che Arca Assicurazioni dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Ad Arca Assicurazioni spetterà il maggiore premio, proporzionale all'eventuale maggiore rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 90 - Forma assicurativa

Le garanzie tutte della presente sezione sono prestate a "primo rischio assoluto".

Art. 91 - Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Arca Assicurazioni. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Sinistri

Art. 92 - Obblighi in caso di sinistro

Il **contraente o l'assicurato ha l'obbligo** di:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- **dare avviso immediatamente del danno ad Arca Assicurazioni** tramite il numero verde 800.484343, entro tre giorni lavorativi dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, precisandone le modalità con denuncia scritta, su apposito modulo;
- precisare, appena sia noto, l'importo presumibile dei danni;
- in presenza di fatto doloso, inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia ad Arca Assicurazioni con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate o distrutte, della loro qualità, quantità e valore;
- mettere a disposizione di Arca Assicurazioni e dei Periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno e la sua effettiva consistenza;
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte di Arca Assicurazioni senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna.

Art. 93 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara colpite cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 94 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato **direttamente dalle parti** oppure, di comune accordo, se una parte lo richieda e l'altra vi acconsenta, **mediante periti** nominati uno da Arca Assicurazioni e uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono **nominarne un terzo** nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del

Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà sul contraente e per metà su Arca Assicurazioni.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate;
- verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi riportati all'art. 94 "Obblighi in caso di sinistro";
- procedere separatamente, per ciascuna partita colpita da sinistro, alla stima del valore degli enti assicurati al momento del sinistro secondo quanto indicato dalle condizioni di polizza;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella polizza.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 95 - Stima del danno

L'ammontare del danno è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso.

Art. 96 - Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "valore a nuovo" e il criterio "valore commerciale" sarà effettuato da Arca Assicurazioni a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione purché effettuati entro 18 mesi dal sinistro.

Art. 97 - Pagamento dell'indennizzo

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso, salvo che:

- a) il contraente o l'assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza ad Arca Assicurazioni per il pagamento;
- b) ad Arca Assicurazioni venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art. 98 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Arca Assicurazioni rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali il contraente deve rispondere ai sensi di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché l'assicurato o il contraente non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Tabella C - Elettronica
Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Capitolo	Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia/minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Base	Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento (art. 80)	=	10% dell'indennizzo
	Onorari dei periti (art. 80)	=	5% dell'indennizzo, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro
	Garanzia Base (art. 80)	Franchigia € 100,00	=
Garanzie Facoltative	Fenomeno Elettrico (art. 81)	Franchigia € 250,00 (se non esistono protezioni degli impianti)	=
	Maggiori Costi (art. 82)	Franchigia 5% della somma assicurata	Adattamento dei programmi: 10% della somma assicurata
	Supporti di dati (art. 83)	Franchigia € 250,00	=

Sezione 5 - Responsabilità Civile

(operante solo se richiamata in polizza)

Art. 99 - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Arca Assicurazioni si obbliga a tenere indenne, nel limite del massimale indicato nel contratto, l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose e animali;

in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta nel contratto, purché tale attività sia svolta con numero di addetti non superiore a quello indicato nel contratto stesso. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli deve rispondere.

Art. 100 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1 o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per gli infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata **con l'applicazione della franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;**

- 3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;
- 4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti. La garanzia **non comprende** le malattie professionali.

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti e limitatamente a quanto disposto ai punti 1) e 2) i prestatori di lavoro temporaneo (c.d. lavoratori interinali come previsto dalla Legge 196/97)

Buona fede INAIL

Premesso che l'assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'assicurato, al momento del sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.

Art. 101 - Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato, delle persone a essi equiparate (i soci dell'assicurato, i collaboratori familiari e i c.d. lavoratori parasubordinati, purché iscritti all'INAIL) per danni da loro involontariamente cagionati a terzi, escluso il datore di lavoro, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

L'assicurazione R.C.O. comprende la responsabilità personale delle persone indicate al comma precedente per gli infortuni sofferti dai dipendenti e gli eventuali prestatori di lavoro parasubordinato o temporaneo. Relativamente a tale estensione di garanzia, sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in polizza, Arca Assicurazioni risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 99;

- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 100 lettera a), sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravissime così come definite dal Codice Penale.

Limitazioni

Art. 102 - Limitazioni di garanzia

L'assicurazione R.C.T., nei limiti e alle condizioni sotto indicate, comprende inoltre:

- a) la Responsabilità Civile che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle persone indicate nell'art. 101 e da quelle di cui il medesimo si avvale, in forma saltuaria e occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, **escluse le malattie professionali**, i danni subiti dalle persone di cui l'assicurato si avvale in forma saltuaria e occasionale, sempre che dagli eventi, imputabili all'assicurato o a un suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale;
- c) i danni derivanti da detenzione e impiego di carrelli elevatori, macchinari e impianti, comunque azionati, di proprietà dell'assicurato o a lui concessi in locazione o in comodato d'uso, purché usati per conto proprio, per le attività descritte in polizza, nell'ambito delle relative aree private;
- d) i danni derivanti da proprietà e uso di insegne, cartelli pubblicitari o antenne ovunque installate.
- e) Limitatamente ai danni alle opere e alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il **limite di Euro 25.000 per anno assicurativo**;
- f) i danni derivanti da partecipazione dell'assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) i danni derivanti da esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande.
- h) i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. **Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività**;
- i) i danni derivanti da proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'attività assicurata;
- j) i danni derivanti da organizzazione di gite aziendali, **con esclusione** dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- k) i danni derivanti da servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'attività assicurata a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso anche all'assicurato. Per i danni derivanti dall'impiego dei cani, la garanzia è prestata **con una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro**;
- l) i danni subiti da:
 - professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'assicurato si avvale in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
 - titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;
 - dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.
- m) i danni causati a cose altrui, escluso cose di terzi in consegna o custodia dell'assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'assicurato o da lui detenuti. Questa garanzia è prestata con un massimo di **copertura del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di Euro 150.000 per ogni sinistro e per periodo assicurativo e con uno scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di Euro 250**;
- n) operazioni di prelievo consegna e rifornimento merci, con installazione presso terzi delle cose vendute. Tale garanzia è prestata con **uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100 per ogni sinistro, con il limite massimo di risarcimento di Euro 50.000**;
- o) i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termine di polizza. Questa garanzia è prestata con **un massimo di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di Euro 25.000 con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250**;
- p) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia è prestata con una **franchigia di Euro 100 per sinistro**;

- q) la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all'art. 106 a);
- r) la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'attività assicurata, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; relativamente a quest'ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell'assicurato quale committente dei lavori. Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs.494/96.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture; nel qual caso il risarcimento sarà corrisposto con una **franchigia di Euro 250;**
 - umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.
- s) i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'attività assicurata, esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di **una franchigia di Euro 100;**
- t) i danni alle cose sollevate e alle cose oggetto di carico e scarico di proprietà di terzi. La garanzia è prestata con uno scoperto del **20% con il minimo di Euro 250 per ogni sinistro**, con il **limite massimo di risarcimento di Euro 50.000 per sinistro e anno assicurativo e il limite per oggetto di Euro 25.000;**
- u) i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna, esclusi i danni derivanti da incendio e furto, con il **massimo di Euro 25.000 per sinistro, con uno scoperto del 10% con minimo di Euro 250**, fermo quanto previsto all'art. 108;
- v) i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione. Sono esclusi quelli derivanti da loro vizio originario e quelli da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano. Per i prodotti alimentari e i prodotti galenici di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio, sono compresi i danni derivanti da vizio originario (esclusa l'encefalopatia spungiforme). La garanzia opera durante il periodo di validità dell'assicurazione, e, comunque, non oltre un anno dalla consegna;
- w) i danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione degli stessi che per volume o peso non possono essere rimosse;
- x) proprietà e uso di mezzi di trasporto non a motore.

Art. 103 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) che siano conseguenza naturale e prevedibile delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) da furto;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'assicurato o da lui detenuti;
- f) alle cose sulle quali si eseguono i lavori e quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto all'art. 102 v);
- g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 102 v);
- h) da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
- i) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

- j) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- k) da assunzione volontaria di responsabilità e non derivanti direttamente dalla legge;
- l) a condutture e impianti sotterranei in genere e a quelli a essi conseguenti;
- m) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio dell'attività, salvo quanto disciplinato nell'art. 102 a);
- n) derivanti da attività esercitate dall'assicurato a eccezione di quelle indicate nel contratto;
- o) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- r) derivanti da animali domestici fermo quanto previsto all'art. 102 punto j);
- s) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Normativa

Art. 104 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T / R.C.O. è valida in tutti i Paesi Europei.

Art. 105 - Numero addetti

Il premio della presente polizza è determinato in base alla dichiarazione del numero delle persone addette all'attività esercitata.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, anche per effetto del ricorso al lavoro interinale o a prestatori di lavoro parasubordinato, **l'assicurato deve comunicare l'eventuale variazione** del numero degli "addetti" **nei 15 giorni successivi**.

In tal caso Arca Assicurazioni comunicherà all'assicurato il nuovo premio di polizza, se l'assicurato accetta il nuovo premio Arca Assicurazioni provvederà alla sostituzione del contratto. Se l'assicurato non accetta l'adeguamento del premio, Arca Assicurazioni può recedere dall'assicurazione della presente Sezione con preavviso di 30 giorni.

Arca Assicurazioni, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di sinistro, Arca Assicurazioni rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che il numero degli "addetti", compresi gli eventuali lavoratori temporanei e/o parasubordinati, risulti superiore di una sola unità, rispetto a quello originariamente dichiarato, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto.

Art. 106 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto nell'art. 102 b). Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 107 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto da Arca Assicurazioni.

Tuttavia i massimali verranno utilizzati in via prioritaria a copertura dell'assicurato-contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri assicurati.

Condizioni particolari

(Integrano la Normativa R.C.T. quando questa riguardi uno o più dei rischi sotto indicati).

Art. 108 - Danni ai veicoli in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 102 t), se l'attività assicurata comporta la riparazione di veicoli, nonché la loro detenzione in consegna e custodia per operazioni di manutenzione, di riparazione e di installazione di accessori, l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna o custodia all'assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione purché detti danni si verifichino nell'officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica. Tale garanzia è prestata con uno **scoperto del 20% con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 25.000** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, ferma restando l'esclusione dei danni da incendio e furto.

Art. 109 - Parrucchieri, centri di estetica

L'assicurazione comprende anche i danni:

- cagionati in occasione dei servizi professionali prestati a domicilio dei clienti;
- corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro **60 giorni** dalla data dell'applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data della scadenza di polizza; questa estensione di garanzia è prestata fino alla **concorrenza di Euro 25.000 per uno o più sinistri** verificatisi nello stesso anno assicurativo.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte della persona che causa il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essa svolta.

Art. 110 - Lavanderie, tintorie e stirerie

Limitatamente alle lavanderie, tintorie e stirerie, a parziale deroga dell'art. 103 f), la garanzia è estesa alla distruzione o deterioramento delle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata, per ogni sinistro, con il **massimo di risarcimento di Euro 2.500 per sinistro e anno assicurativo e con una franchigia di Euro 100.**

Art. 111 - Farmacie

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetti originari dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo.

Art. 112 - Distributori di carburante

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna, custodia, sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica. Tale garanzia è prestata con uno **scoperto del 20% con il minimo di Euro 250 e con un massimo risarcimento di Euro 5.000** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, **ferma restando l'esclusione dei danni da incendio e furto.**

Art. 113 - Tutti gli esercizi

L'assicurazione non comprende, a meno che vengano specificatamente indicati o costituiscono l'oggetto dell'attività descritta in polizza, i seguenti rischi:

- l'esistenza di merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio;
- l'esistenza di distributori di carburante;

- l'esercizio di: autorimesse, parcheggi, bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie e simili; impianti sportivi, campi da bocce, da tennis e simili, piste di pattinaggio, piscine, palestre, tribune, cinematografi e teatri, sale da ballo, sale da giochi o da biliardo; officine meccaniche; noleggio di veicoli o imbarcazioni o locazioni in genere.

Art. 114 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 103 p), la garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa garanzia speciale è prestata con **uno scoperto del 20% per sinistro e con un massimo risarcimento pari a un terzo del massimale per sinistro e per anno assicurativo.**

Sinistri

Art. 115 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il **contraente o l'assicurato** deve, **immediatamente dare comunicazione** ad Arca Assicurazioni tramite il numero verde 800.484343, facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta, su apposito modulo, il più possibile circostanziato, indicando approssimativamente l'entità del danno. Nel caso di sinistro occorso ai prestatori di lavoro (R.C.O.), l'assicurato **deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'A.S.L. incaricati delle prime indagini.**

Art. 116 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Arca Assicurazioni ha diritto di assumere, previa comunicazione all'assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando, ove occorra, legali e tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Arca Assicurazioni ha il diritto di rivalersi sull'assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

In ogni caso, restano a carico di Arca Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Arca Assicurazioni e l'assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Nell'ipotesi in cui Arca Assicurazioni assuma la gestione delle vertenze non saranno rimborsate le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tabella D - Responsabilità Civile
Riepilogo scoperti /franchigie e massimi indennizzi

Garanzia / Argomento	Scoperto / Franchigia/minimo per sinistro	Massimo Indennizzo per sinistro ed anno assicurativo
Prestatori di lavoro vedi art. 100	Franchigia € 2.500,00	=
Proprietà ed uso di insegne (danni alle opere e alle cose) (art. 102/e)	=	€ 25.000,00
Vigilanza con impiego di cani da guardia di proprietà o in uso all'assicurato (art. 102/k)	Franchigia € 100,00	=
Danni da incendio a cose di terzi (art. 102/m)	Scoperto 10% Minimo € 250,00	50% del massimale (massimo € 150.000,00)
Lavori presso Terzi (art. 102/n)	Scoperto 10% Minimo € 100,00	€ 50.000,00
Interruzione di attività (art. 102/o)	Scoperto 10% Minimo € 250,00	€ 25.000,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico (art. 102/p)	Franchigia € 100,00	=
Proprietà / Conduzione di fabbricati (spargimento di acqua) (art. 102/r)	Franchigia € 250,00	=
Veicoli posteggiati (art. 102/s)	Franchigia € 100,00	=
Danni a cose sotto carico e scarico (art. 102/t)	Scoperto 20% minimo € 250,00	€ 50.000,00 con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto
Danni a cose in consegna (art. 102/u)	Scoperto 10% minimo € 250,00	€ 25.000,00 per sinistro
Danni a veicoli in consegna o custodia (art. 108)	Scoperto 20% minimo € 250,00	€ 25.000,00
Parrucchieri, centri di estetica (art. 109)	=	€ 25.000,00
Lavanderie / Stirerie (art. 110)	Franchigia € 100,00	€ 2.500,00
Farmacie (art. 111)	=	Massimale per sinistro uguale a massimale per anno
Distributori di carburante (art. 112)	Scoperto 20% minimo € 250,00	€ 5.000,00
Danni da inquinamento accidentale (art. 114)	Scoperto 20%	1/3 del massimale

Sezione 6 - Assistenza

(garanzia sempre operante per polizze che non prevedono la coassicurazione)

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, della Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità PAS).

Art. 117 - Assistenza al luogo di lavoro

• DELIMITAZIONI

All'assicurato potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a tre volte per anno assicurativo**. Gli interventi della copertura assistenza al luogo di lavoro su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, IMA avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. 118 - Invio di un artigiano per interventi ordinari

• QUANDO

Si rende necessario qualsiasi intervento di riparazione, sostituzione e/o manutenzione all'impianto idraulico, all'impianto elettrico e agli infissi del luogo di lavoro.

• COME

La Centrale Operativa invierà presso il luogo di lavoro dell'assicurato, secondo le necessità: un idraulico, un elettricista, un fabbro. Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi regolato direttamente all'artigiano.

• ISTRUZIONI

L'assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

Art. 119 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

• QUANDO

A seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura per cui non è possibile entrare nel luogo di lavoro, oppure a seguito di furto o tentato furto, la funzionalità della porta di accesso al luogo di lavoro è compromessa in modo grave e la sicurezza del luogo di lavoro non è garantita.

• COME

La Centrale Operativa invierà presso il luogo di lavoro dell'assicurato un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di PAS l'uscita e la manodopera del fabbro fino a un massimo di Euro 300 per sinistro. Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

• ISTRUZIONI

L'assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, specificare l'indirizzo e il recapito telefonico.

Art. 120 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

• QUANDO

Nel caso si verifichi:

- una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, che provocano un allagamento oppure un'infiltrazione nel luogo di lavoro o nell'abitazione dei vicini oppure mancanza d'acqua nel luogo di lavoro;
- un'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico che provoca un mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

• COME

La Centrale Operativa invierà presso il luogo di lavoro dell'assicurato un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di PAS l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino a un massimo di Euro 300 per sinistro. Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

ESCLUSIONI

Non danno luogo alle prestazioni:

Per il caso a)

- sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
- interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio.

Per il caso b)

- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

ISTRUZIONI

L'assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

Art. 121 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

• QUANDO

Manca la corrente elettrica nel luogo di lavoro per guasti agli interruttori e agli impianti di distribuzione interna, prese di corrente o per corto circuito.

• COME

La Centrale Operativa invierà sul luogo di lavoro dell'assicurato un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Resta a carico di PAS l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino a un massimo di Euro 300 per sinistro. Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

• ESCLUSIONI

Non danno luogo alla prestazione:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione del luogo di lavoro.

ISTRUZIONI

L'assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

Art. 122 - Interventi di emergenza per danni d'acqua

La prestazione "Interventi di emergenza per danni d'acqua" è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con un massimo di due volte entro il periodo di durata dell'assicurazione.

• QUANDO

Qualora, a seguito di danni causati da allagamento avvenuti nel luogo di lavoro, si renda necessario un intervento di emergenza per:

- salvataggio e recupero di materiali sensibili all'umidità;
- salvataggio e recupero della funzionalità di apparecchi elettronici ed elettrici di uso comune, computers e macchine da ufficio;
- asciugatura e recupero di documenti cartacei;
- pulizia e ripristino degli ambienti.

• COME

La Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fermo il limite massimo di Euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

• DELIMITAZIONI

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del luogo di lavoro, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del luogo di lavoro, provocato da otturazione delle tubature fisse di scarico.

La prestazione non è dovuta:

per il caso a): relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del luogo di lavoro e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;

per il caso b): relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

per entrambi i casi a) e b) qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni

danneggiati.

Art. 123 - Invio di un sorvegliante

• QUANDO

A seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto, che abbiano colpito il luogo di lavoro dell'assicurato, si renda necessaria la vigilanza del luogo di lavoro stesso.

• COME

La Centrale Operativa provvederà, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'assicurato, a predisporre per un periodo massimo di 12 ore e comunque entro il massimale di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo, la vigilanza del luogo di lavoro.

Tale periodo può essere esteso su richiesta scritta dell'assicurato e con costi a suo carico.

• ISTRUZIONI

L'assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, specificare l'indirizzo e il suo recapito telefonico.

Art. 124 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell'Assicurazione "Assistenza"

1) Fermo quanto disposto per ciascuna prestazione, tutte le prestazioni non sono dovute se provocate o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato.

2) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

3) Ogni diritto nei confronti della società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

4) La società non assume responsabilità per ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

5) Le prestazioni dell'assicurazione "Assistenza" sono limitate al territorio Italiano.

6) Il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa stessa al verificarsi del sinistro.

Sezione 7 - Tutela legale

(operante solo se richiamata in polizza)

Art. 125 - Garanzia tutela legale

La gestione dei sinistri tutela legale è stata affidata dalla società a:

**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona**

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

• fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 126 - Oggetto dell'assicurazione

- 1) La società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- 2) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato o di transazione autorizzata dalla società ai sensi dell'art. 131 "Gestione del caso assicurativo" comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la società ai sensi dell'art. 131 "Gestione del caso assicurativo" comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3) È garantito l'intervento **di un unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.129 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" comma 3.

Art. 127 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1) **L'assicurato è tenuto a:**
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) La società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 128 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e

che siano stati denunciati alla società o ad Arag, nei modi e nei termini dell'art. 11, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

- 4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- 5) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 129 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- 1) L'assicurato deve immediatamente denunciare alla società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4) Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato stesso deve conferire mandato.
- 5) L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la società.

Art. 130 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 131 - Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art.11.
- 3) La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della società o di Arag.
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con la società o Arag.
- 6) La società e Arag non sono responsabili dell'operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 132 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- 2) Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 133 - Estensione territoriale

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove**

procedere, si trovi in questi territori.

- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Garanzia Assistenza base

Art. 134 - Assicurati

- Per le società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della società contraente.
- Per le società di capitale: il Legale rappresentante, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della società contraente a eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola e i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. 135 - Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie previste all'art.126 "Oggetto dell'assicurazione", che il contraente dichiara di conoscere e approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del contraente stesso per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Sono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui all'art. 136 "Prestazioni garantite" relativi all'immobile ove ha sede il contraente nonché a eventuali altri immobili nei quali il contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati nel contratto e per cui è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 136 - Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 126 "Oggetto dell'assicurazione" valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi,
- 2) sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione dell'immobile nel quale il contraente esercita l'attività purché indicato in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il contraente;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli assicurati siano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- 5) La prestazione opera in deroga all'art. 139 "Esclusioni" lett. b) e f);
- 6) sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il contraente.

Le prestazioni di cui ai punti 1), 2), 5) del presente articolo valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Quanto sopra a parziale deroga dell'art. 133 "Estensione territoriale" punto 2.

Nel caso di controversie fra assicurati, con la stessa polizza le garanzie sono prestate unicamente a favore del contraente.

Art. 137 - Variazione numero assicurati

Il premio minimo annuo lordo della presente polizza è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base del numero degli assicurati come definiti all'art. 134 "Assicurati" e dichiarati all'atto della stipulazione del contratto. Nel caso di variazione del numero degli assicurati in corso di copertura si procede alla sostituzione del contratto.

Art. 138 - Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata, inabilitazione o interdizione del contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza

- 1) Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione

controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

- 2) Il contraente che non dia comunicazione alla società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 139 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'art. 136 "Prestazioni garantite", punto 4;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente al punto 2 dell'art. 136 "Prestazioni garantite", per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) per le controversie con la società e Arag.

Garanzia aggiuntiva "pacchetto sicurezza" (operante solo se richiamata in polizza)

Art. 140 - Oggetto della garanzia aggiuntiva "Pacchetto sicurezza"

D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 - Sicurezza sul posto di lavoro

Le garanzie previste all'art.126 "Oggetto dell'assicurazione" sono prestate al contraente in relazione al D. Lgs. 494/96 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Committenza Lavori

Le garanzie valgono anche qualora il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96.

Le garanzie sono prestate altresì al contraente, in relazione al D. Lgs. 626/94, a tutela dei diritti dei propri:

- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 - D. Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250.

La società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

A eccezione dei Legali Rappresentanti, i su elencati assicurati sono garantiti se e in quanto dipendenti del contraente.

D.Lgs. 155/97 - Sicurezza e igiene alimentare

Le garanzie previste all'Art. 126 "Oggetto dell'assicurazione" sono prestate al contraente in relazione al D.Lgs. 155/97 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'assicurato stesso faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento Europeo 679/2016 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali)

Le garanzie previste all'art. 126 "Oggetto dell'assicurazione" sono prestate in deroga all'art. 141 "Esclusioni" lett. b) per le spese sostenute dagli assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal Regolamento Europeo 679/2016.

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del contraente designati per iscritto ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Garanzie

Le garanzie sono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi Regolamento Europeo 679/2016 e valgono per:

- DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal Regolamento Europeo 679/2016. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da Arag nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'art. 139 "Esclusioni" lett. f);
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

Art. 141 - Insorgenza del caso assicurativo limitatamente al "Pacchetto Sicurezza"

A parziale deroga dell'art. 128 "Insorgenza del caso assicurativo", si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- per telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico al quale il servizio sinistri potrà richiamare

Modalità per la richiesta di assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero: **+ 39 011 - 6523202**

Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 – Torino

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

MODULO RICHIESTA DI INDENNIZZO

Polizza COMMERCIANTE

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 - 8192397

N° SINISTRO (riservato alla Società)		N° CONTRATTO	
DATI DELL'ASSICURATO			
Cognome e nome			
Codice Fiscale Professione			
Residenza			
Tel.			
Reperibilità: giorni dalle ore alle ore			
DATI DEL CONTRAENTE (solo se diverso dall'Assicurato)			
Cognome e nome			
Residenza			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora		Località di accadimento del sinistro	
Causa e descrizione dell'evento			
Descrizione danni			
Autorità intervenute			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)			
Agenzia Polizza			
SOLO PER RESPONSABILITA' CIVILE			
Cognome e nome della persona danneggiata			
Domicilio tel.			
PRESENZA TESTIMONI			
Cognome e Nome			
Indirizzo: tel.			
Cognome e Nome			
Indirizzo: tel.			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
Firma del Contraente/Assicurato 		Data	
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:			
• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano; • alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data: _____ Firma:  _____			

Legge 18 marzo 2025 n. 40

Con l'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2025 n. 40 ("Legge") è stata introdotta una nuova disciplina in materia di ricostruzione post calamità, rispetto alla quale intendiamo segnalare quanto segue.

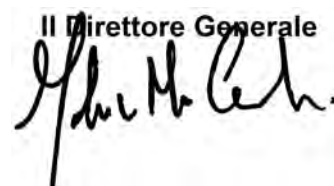
Il Contraente assicurato per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, potrà chiedere la liquidazione nel limite del 30% del danno complessivamente indennizzabile come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato, nei termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 23 della Legge.

In dettaglio:

- ✓ Scopo: La procedura mira a fornire un ristoro economico alle imprese colpite, consentendo loro di avviare più rapidamente la ricostruzione e il ripristino delle attività di impresa.
- ✓ Ambito di applicazione: La Legge si applica ai soggetti che hanno stipulato polizze assicurative per la copertura dei danni a beni (mobili e immobili) derivanti da eventi calamitosi strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 della Legge.
- ✓ Liquidazione parziale anticipata: L'articolo 23 consente la liquidazione anticipata fino al 30% del danno indennizzabile, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.
- ✓ Procedura: L'assicurato può richiedere la liquidazione parziale anticipata entro 90 giorni dal momento del sinistro allegando la summenzionata perizia. Successivamente la Compagnia:
 - entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
 - entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di polizza;
 - se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la Compagnia provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa.

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della polizza.

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla polizza.

Il Direttore Generale


Commerciante

Assicurazione multi garanzie del commercio

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.